

07.05.2008

**IL TRIBUNALE DI ANCONA, GIUDICE
MARZIALETTI, HA SOSPESO LA
PROVVISORIA ESECUZIONE DI UN
DECRETO INGIUNTIVO.**

Ruolo Generale N.
3122/2006



Iscritto il : 04/11/2006

Contributo Unificato: **170.00**

Ruolo Sezionale N. **00003404**

Tribunale Ordinario di Ancona

Sezione : 01 Giudice : MARZIALETTI SARA

Ruolo : *GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI*

Materia : *Altri istituti e leggi speciali in genere*

Codice: 109999

OGGETTO

Altri istituti e leggi speciali

Attori/Ricorrenti/Appellanti :

Aw SACCHI MAURIZIA ALESSANDRA

PIAZZA PLEBISCITO N. 55 - 60121 ANCONA (AN)
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 7 - SEREGNO (MI)

Avv. MASTROMARINO FRANCO C/O

Convenuti/Ingiunti/Appellati :

CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA

Num. R.G. 3122/2006

del 04/11/2006

Sezione : 01

Giudice : MARZIALETTI SARA

Data di Citazione: 05/02/2007		
Udienze :	Prima comparizione :	07/02/2007

Escluse Contributo Unificato
 Dichiarazione Contributo Unificato



Sentenza: _____ Data presa in decisione: _____ Data deposito: _____

Decreto Ingiuntivo: _____ Num. RG ricorso: _____ Num. D.I. 795/2008 Data D.I. 18/08/2006

8. MAG. 2008-14:09 TRIBUNALE AN CAN CIVILE NR. 743 P. 1/3

R.G. 3122/2006**TRIBUNALE DI ANCONA****SEZIONE I CIVILE****IL GIUDICE**

a scioglimento della riserva che precede;

vista l'istanza proposta dall'opponente al fine di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/06 emesso il 18/8/2006 e notificato il 7/9/2006;

rilevato che l'art. 649 c.p.c. consente all'opponente di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., ove ricorrano gravi motivi;

ritenuto che presupposto per l'emanazione del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., è la ricorrenza di gravi motivi attinenti al *periculum*, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione, ovvero alla presumibile fondatezza dell'opposizione in relazione alla legittimità dell'ingiunzione, avuto riguardo alle regole di rito previste per la fase monitoria o in relazione all'incidenza modificativa-estintiva di fatti sulla pretesa creditoria;

ritenuto che, con riguardo a detti evidenziati requisiti, appare sussistere l'illegittimità dell'ingiunzione con riferimento all'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (cfr. art. 7, secondo comma, delle condizioni generali di contratto), che giustifica nella specie detta sospensione, non essendo nel caso di specie il decreto ingiuntivo legittimo sin

dalla sua emissione, né del resto è accoglibile l'istanza dell'opposta, laddove ha invocato in subordine la "sospensione parziale" del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, non essendo la stessa contemplata dal codice di rito, a differenza dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, come prevista dall'art. 648 c.p.c.; ritenuto che vanno concessi in ogni caso i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., stante la relativa istanza avanzata dalle parti sin dalla prima udienza;

P.Q.M.

Così decide, rigettata ogni altra richiesta:

- 1) sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. [redacted]/06 emesso emesso il 18/8/2006 e notificato il 7/9/2006;
- 2) assegna alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con decorrenza del primo termine dalla comunicazione della presente ordinanza, e fissa l'udienza del 29.10.2008 ore 11,30 per la decisione sulle istanze formulate dalle parti.

Si comunichi via fax ex art. 151 c.p.c.

Ancona, 30.10.2008

H.G.I.

